

CONVENZIONE TRA L'OMBUDSMAN - DIFENSORE CIVICO DELLE MARCHE

E

IL COMUNE DI JESI (AN)

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA

L'Ombudsman della Regione Marche, nella sua qualità di Difensore Civico, con ufficio situato presso l'Assemblea Legislativa Marche, Piazza Cavour n. 23 – Ancona;

e

la dott.ssa Maria Immacolata Orlando, nella qualità di Segretario Generale del Comune di JESI con sede in Piazza Indipendenza n° 1, 60035 Jesi (AN)

premessi che

- la Legge 23 dicembre 2009 n. 191, art. 2, comma 186, ha disposto la soppressione della figura del Difensore civico comunale;
- la Legge 26/03/2010 n° 42 dispone la soppressione della figura del difensore civico comunale, prevedendo la possibilità di attribuire le funzioni, attraverso apposita convenzione, al Difensore civico provinciale che assume il nome di Difensore civico territoriale;
- le funzioni di Difensore Civico negli Enti Locali della Regione, su richiesta degli stessi e previa stipula di apposite convenzioni, possono essere svolte dal Difensore Civico Regionale, in considerazione della previsione della Legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, istitutiva dell'Ombudsman regionale - Autorità di Garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini, ed in particolare dell'art. 7, comma 2, lettera a);
- con deliberazione del Consiglio comunale di Jesi n° 77 del 28.07.2017, immediatamente eseguibile, è stata prevista la possibilità per il Comune di Jesi, previa convenzione, di assicurare l'espletamento delle funzioni di difesa civica mediante ricorso alla figura dell'Ombudsman regionale;

**tutto ciò premesso e considerato
le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

Art. 1

Oggetto della Convenzione

1. Dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, il Comune di Jesi si impegna ad affidare al Difensore Civico regionale le funzioni di difesa civica comunale.
2. Il Difensore civico regionale si impegna a svolgere le funzioni suddette, attivandosi sia sulla base di specifiche richieste di intervento presentate da chiunque ne abbia interesse o, d'ufficio, secondo quanto previsto dalla citata legge regionale n. 23/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Difensore civico regionale può esperire tentativi di mediazione su richiesta dell'istante, anche promuovendo incontri fra l'interessato e gli uffici dell'Amministrazione comunale. Nel corso dell'udienza di mediazione, il Difensore civico regionale può suggerire le soluzioni più idonee al raggiungimento dell'accordo.

4. Non rientrano nella competenza del Difensore Civico regionale le azioni e le controversie comunque promosse o insorte a) per far valere pretese derivanti dal rapporto di lavoro con l'Amministrazione comunale e b) da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, di incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti siano regolati da contratti o convenzioni, nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 2

Modalità di intervento e obblighi delle Parti

1. L'Attività del difensore civico è esercitata secondo le modalità previste dallo Statuto comunale e dalle disposizioni della Legge Regionale n. 23/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In ogni caso il Difensore Civico informa i soggetti che hanno richiesto il suo intervento, delle iniziative intraprese, dei risultati ottenuti e delle azioni che possono, eventualmente, essere intraprese in via amministrativa o giurisdizionale.

3. Ai fini dell'istruttoria di propria competenza, il Difensore civico si rapporta con i dirigenti della struttura competente, i quali sono tenuti a prestare la loro collaborazione e ad inviare al Difensore Civico, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, una relazione scritta sui quesiti posti.

4. Gli uffici comunali si impegnano a fornire la massima collaborazione al Difensore civico regionale e ai suoi incaricati nell'espletamento delle loro funzioni.

Gli stessi metteranno a disposizione dei cittadini interessati presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico, o in altri luoghi da loro individuati, i moduli predisposti dal Difensore civico Regionale per l'attivazione del suo intervento.

Il Difensore Civico regionale ha diritto di:

- a) richiedere notizie sullo stato delle procedure sottoposte alla sua attenzione;
- b) consultare ed ottenere copia di atti, fatti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento ed acquisire le informazioni disponibili;
- c) sollecitare i competenti uffici a porvi rimedio e ad adottare gli opportuni provvedimenti.

Art. 3

Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione avrà effetto dalla data di sottoscrizione per la durata di sei mesi, con possibilità di ulteriore rinnovo previo accordo scritto tra le Parti.

2. Alle Parti è data facoltà di recesso con preavviso di tre mesi, mediante comunicazione scritta.

Art. 4 Riservatezza

1. Ciascuna Parte si impegna, per sè e per il proprio personale, a considerare e trattare come strettamente riservate le informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato in qualsiasi supporto contenute che abbia ricevuto dall'altra Parte nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione.

A tale riguardo le Parti si impegnano:

- a) a farne uso esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione;
- b) a conservarle con la massima cura e riservatezza, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività di difesa civica.

Art. 5 Trattamento di dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di consentire espressamente che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, in esecuzione della presente Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, nel rispetto della normativa vigente di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" – Codice Privacy - e successive modifiche ed integrazioni, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della Convenzione. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del Codice sopra menzionato.

2. I Responsabili provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti della controparte.

Art. 6 Foro competente

1. Ogni controversia relativa, o comunque collegata, alla presente Convenzione dovrà essere preliminarmente devoluta a un tentativo di mediazione da espletarsi presso la CCIAA o un Organismo di mediazione accreditato presso il Ministero di Giustizia, competente per territorio, in caso di esito negativo la risoluzione della controversia è demandata alla competenza esclusiva del Foro di Ancona.

Art. 7 Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le cui clausole sono state pienamente comprese e specificatamente discusse ed approvate dalle parti, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia. Restano salve le eventuali ulteriori modifiche necessarie a tale Convenzione, qualora nel corso della collaborazione si consolidassero ulteriori prassi utili al perseguimento del fine prefissato.



2. Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto digitalmente dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

L'Ombudsman regionale
Avv. Andrea Nobili

Per il Comune di Jesi
Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Immacolata Orlando